

# REPUBBLICA ITALIANA

N.7140/05 REG.DEC.

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6164 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 1998

### DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 6164 del 1998, proposto dalla  
PROMINGROS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Viviana de Grisogono  
e Lorenzo Nardone ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
del secondo, in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92,

contro

il COMUNE di PORDENONE, in persona del Sindaco *pro*  
*tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Ros e  
Vitaliano Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio  
del secondo in Roma, via del Vicinale n. 43,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del  
Friuli-Venezia Giulia, 13 gennaio 1998, n. 30, resa *inter partes* e  
non notificata.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di  
Pordenone;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo  
2005, il consigliere Nicola Russo ed udito, altresì, l'avv. Loria

per delega dell'avv. V. Lorenzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **F A T T O**

E' impugnata la sentenza del T.A.R. del Friuli-veneziana Giulia, n. 30/98, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto dalla S.r.l. Promingros per l'annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Pordenone in data 19 settembre 1991, notificata il 4 dicembre 1991, nella parte in cui determina il contributo sul costo di costruzione in lire 94.295.353, e del provvedimento 19 settembre 1991 Rep. 26081 del Comune di Pordenone con il quale sono stati richiesti alla società ricorrente contributi afferenti al costo di costruzione nella misura di lire 94.295.353, nella parte in cui nega alle strutture commerciali inserite in un piano di insediamenti produttivi il beneficio dell'esenzione dal costo di costruzione, con condanna del Comune alla restituzione di quanto percepito.

Il TAR ha respinto il ricorso motivando nel senso che "le previsioni in materia di oneri di urbanizzazione contenute nella convenzione intercorsa fra il Comune di Pordenone e la società Centro Commerciale per l'attuazione del P.I.P. di cui si tratta non comportano l'esenzione del contributo sul costo di costruzione a carico dei titolari di concessioni edilizie relative a fabbricati ad uso commerciale, in quanto tale beneficio è previsto solo per gli insediamenti produttivi e cioè per i manufatti ad uso industriale e artigianale".

Tale sentenza, non notificata, è stata impugnata dalla società Promingros con ricorso notificato il 10 giugno 1998 e depositato il 2 luglio successivo, deducendosi, con unico ed articolato motivo di gravame, censure di “Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 1977 n. 10 – Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 27 della L. 1965 (rectius, 1971) n. 865 – Violazione dell’art. 9, I° co., lett. f) della L. 10/1977 – Erronea motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione dell’art. 3 L.R. Friuli-Venezia Giulia 3/2/93 n. 4”.

Resiste all’appello il Comune di Pordenone, che ne ha chiesto il rigetto, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente illustrato il contenuto delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni, replicando a quelle avversarie ed insistendo per l’accoglimento delle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2005 la causa è stata assunta in decisione.

## **DIRITTO**

L’appello è infondato.

La questione oggetto della presente controversia consiste nello stabilire se il Comune in sede di rilascio della concessione edilizia relativa ad un insediamento commerciale da realizzarsi in

un ambito P.I.P. possa legittimamente imporre il pagamento della componente del contributo di concessione correlata al costo di costruzione.

L'appellante società sostiene la tesi negativa, ossia l'esonero da tale componente del contributo, sostanzialmente sulla base della tesi per la quale gli obblighi del concessionario di un siffatto insediamento (centro commerciale in area P.I.P.) sarebbero solo quelli stabiliti nella convenzione urbanistica attuativa del P.I.P. prevista a monte della concessione edilizia ed effettivamente nella specie stipulata, senza che tale convenzione prevedesse oneri quali il pagamento del contributo per il costo di costruzione. In pratica, la tesi dell'appellante si fonda sull'assunto della non debenza del pagamento del contributo sul costo di costruzione previsto in sede di rilascio della concessione edilizia, in quanto ogni pretesa dell'Amministrazione a tale titolo sarebbe stata soddisfatta dalla società centro Commerciale (a prevalente capitale pubblico, appositamente costituita dal Comune e dalla Camera di Commercio di Pordenone) in base alla convenzione attuativa del piano insediamenti produttivi nel cui ambito ricade l'attività edificatoria di cui si tratta.

La sentenza impugnata ha disatteso la tesi della ricorrente affermando che "le previsioni in materia di oneri di urbanizzazione contenute nella convenzione intercorsa fra il Comune di Pordenone e la società Centro Commerciale per l'attuazione del P.I.P. di cui si tratta non comportano l'esenzione

del contributo sul costo di costruzione a carico dei titolari di concessioni edilizie relative a fabbricati ad uso commerciale, in quanto tale beneficio è previsto solo per gli insediamenti produttivi e cioè per i manufatti ad uso industriale e artigianale”.

La sentenza impugnata merita di essere confermata.

Occorre premettere che il contributo per il rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) imposto dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 3; v. ora art. 16 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale perché prescinde totalmente dall'esistenza, o meno, delle singole opere di urbanizzazione; esso ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere (cfr. Cons. St., sez. V, 6 maggio 1997, n. 462; per la natura tributaria di tale prestazione, v., altresì, C.G.A.R.S., 5 maggio 1999, n. 203).

Ora, per quanto riguarda il contributo di costruzione da corrispondere per la realizzazione di opere od impianti non destinati ad usi residenziali l'art. 10, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (v. ora art. 19 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), prevede, al comma 1, una esenzione da tale contributo per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività <<industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi>>, mentre uguale esenzione non è prevista al comma 2

per la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati <<ad attività turistiche, commerciali e direzionali>>.

Alla luce, dunque, sia del chiaro disposto dell'art. 10 L. n. 10/1977, sia della predetta natura tributaria della componente in esame del contributo, sia della tassatività dell'elencazione legislativa dei casi di esenzione o di concessione edilizia gratuita, deve ritenersi infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il convenzionamento e la previsione dell'assunzione di determinati oneri di urbanizzazione, valgono di per sé ad escludere il pagamento degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia, potendo incidere finanche sull'obbligo tributario del pagamento del contributo afferente al costo di costruzione.

Il contributo controverso, dunque, come sostenuto dal Comune appellato, deve essere corrisposto nella misura prevista dall'art. 10, comma 2, L. n. 10/1977, in quanto le costruzioni della società ricorrente, odierna appellante, per la loro destinazione ad uso commerciale, non sono esenti dal pagamento di tale contributo.

Quanto al richiamo, contenuto nell'appello in esame, all'art. 9 della L. n. 10/1977 cit., riguardante i casi di concessione gratuita, e, segnatamente, alla lett. f), deve dirsi che - a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione, sollevata dall'appellato Comune, relativa alla novità della questione (in quanto il vizio non è stato formulato nel giudizio di primo grado)

- tale norma non è applicabile al caso di specie, in quanto la concessione edilizia è stata rilasciata alla Promingros S.r.l., mentre, ai fini dell'esenzione *de qua* occorre che l'opera sia pubblica o di interesse pubblico e sia realizzata da un ente pubblico, non competendo essa alle opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell'attività da essi esercitata nella (o con la) opera edilizia alla quale la concessione si riferisce (cfr. Cons. St., sez. V, 21 gennaio 1997, n. 69; Cons. St., sez. V, 19 settembre 1995, n. 1313; C.G.A.R.S., 20 luglio 1999, n. 369); quanto, invece, all'esenzione dovuta (sempre ai sensi della citata lett. f) per le <<opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici>>, occorre che si tratti di opera di urbanizzazione specificamente indicata come tale nello strumento urbanistico, anche attuativo (cfr. Cons. St., sez. V, 21 gennaio 1997, n. 69; Cons. St., sez. V, 1 giugno 1992, n. 489).

Quanto al vizio di violazione della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 4/1993, deve rilevarsi che esso è destituito di fondamento, dal momento che tale normativa è evidentemente inapplicabile alla fattispecie, essendo successiva all'atto di determinazione del contributo, che risale al 1991. E, comunque, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si rinvencono in tale normativa elementi per ritenere che quanto concordato in sede di convenzione urbanistica assorba ed esaurisca ogni obbligo in sede di rilascio di concessione edilizia.

Né miglior sorte spetta, infine, all'assunto per il quale gli oneri de quibus sarebbero stati assolti dalla Promingros S.r.l. nei confronti della Centro Commerciale S.p.a., dal momento che ciò non fa venir meno gli obblighi legali sussistenti a carico del privato concessionario nei confronti del Comune concedente, ma, semmai, abilita eventualmente il privato alla proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato.

Per le suesposte considerazioni l'appello in esame deve, dunque, essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 marzo 2005, con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro	Presidente
Cesare Lamberti	Consigliere

Claudio Marchitiello	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere, est.

L'ESTENSORE

f.to Nicola Russo

IL PRESIDENTE

f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 15 dicembre 2005**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***PER IL DIRIGENTE***

***f.to Livia Patroni Griffi***